



COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Provincia di VICENZA

ORDINANZA

N. 15 del 01/04/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19: ULTERIORI DISPOSIZIONI. OBBLIGO USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FACCIALE - MASCHERINE.

II SINDACO

Vista l'Ordinanza del **Ministero della Salute 22 marzo 2020** Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 75 del 22.03.2020);

RICHIAMATI tutti i decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ed in particolare:

- il DPCM 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;
- il DPCM 09/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. (20A01558) pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;
- il DPCM 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11- 03-2020;
- il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020;
- il DPCM 22/03/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato in GU Serie Generale n.76 del 22- 03-2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 33 del 20.03.2020 :” Misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone”;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “ nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto l'art. 3 del D.L. 25/03/2020, n. 19, avente ad oggetto: "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ove si prevede che i Sindaci non possano adottare ordinanze contingibili ed urgenti per contrastare l'emergenza in contrasto le misure statali;

Visto che in ambito scientifico è acclarato che la diffusione del virus avviene attraverso le piccole goccioline della saliva umana dei soggetti infetti, emessa durante i colpi di tosse, gli starnuti o anche il semplice parlare e che queste goccioline vanno ad infettare direttamente i soggetti prossimi al contagiato o a contaminare le superfici sulle quali potrebbero entrare in contatto i soggetti sani;

Visto che è altrettanto certo che un gran numero di soggetti sono infetti dal virus pur essendo completamente asintomatici e che questi soggetti, proprio perché inconsapevoli, rappresentano il più temibile veicolo per la diffusione del virus; che trova diffusione tramite il complesso oro-nasale;

Tenuto conto che tutte le raccomandazioni sanitarie sono indirizzate al confinamento sociale, invitando le persone a restare confinate al proprio domicilio e che per le uscite di casa debba provvedere un solo componente per ogni nucleo familiare;

Ritenuto di mettere in atto tutte le misure necessarie alla riduzione della diffusione del virus, tra cui l'uso della mascherina personale per la tutela della salute collettiva, nella consapevolezza che la mascherina sia un presidio utile nei confronti degli altri;

VISTO che la consegna da parte dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile delle mascherine alla popolazione è pressoché ultimata e quindi ogni nucleo familiare dispone di tali mezzi di protezione;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di San Vito di Leguzzano, allo specifico stato di evoluzione del contagio nel territorio comunale e limitrofo, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle norme sopra citate, nel rispetto del limite posto dall'art. 3 del D.L. 25/03/2020, n. 19, ovvero NON in contrasto con le misure nazionali e regionali;

Considerato in particolare che in questo Comune si sono verificati casi di contrazione del virus, di disposizione di quarantena per soggetti venuti a contatto con il virus e che in alcune persone il virus possa essere in circolazione in modo asintomatico;

Preso atto che sono disposte, e vigenti, le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

- nel **DPCM 8 marzo 2020**: “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- nel **DPCM del 11 marzo 2020** “Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito

degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro".

- nel **DPCM del 22 marzo 2020**: "è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;

Considerato quindi che tutte le misure sin qui adottate si pongono come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche inderogabili o ad uno stato di necessità;

Preso atto che risulta pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti tendenti a ridurre ogni contatto sociale non strettamente indispensabile, a tutela della salute della collettività ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 833/78 e 50 del D.Lgs 267/2000;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per le ragioni in premessa indicate, fatte salve le disposizioni nazionali e regionali sopra richiamate e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) l'accesso negli esercizi commerciali, farmacie, uffici pubblici, postali ed in ogni altro luogo è consentito solo a coloro che indossano **protezioni delle vie respiratorie sotto forma di specifiche "mascherine" o qualsiasi altro elemento che copra contemporaneamente bocca e naso**;
- 2) L'uso obbligatorio, da parte di tutte le persone, di una protezione facciale individuale (mascherina) quando si trovino all'esterno della propria abitazione, sia in contesto pubblico che privato e sia al chiuso che all'aperto. In particolare, negli spazi privati, l'obbligo si applica ove vi sia una possibile promiscuità con altre persone non conviventi (corridoi, vani scale, spazi comuni).
- 3) il percorso da compiere per raggiungere le attività economiche, i servizi pubblici e privati non sospesi deve essere il più breve e diretto, considerando l'abitazione ed il luogo di destinazione. Sono vietati tutti i percorsi diversi;

L'efficacia delle misure disposte con il presente provvedimento ha decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza e avrà efficacia sino al giorno della proclamazione di cessata emergenza da parte del Governo della Repubblica.

AVVERTE

le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 250,00;

INCARICA

Tutte le forze di polizia nazionali e locali della verifica dell'ottemperanza delle disposizioni della presente ordinanza;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

elettronico, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DISPONE:

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio on – line, ai sensi della Legge n. 69/2009 e sul sito istituzionale dell'Ente;
2. la trasmissione della presente ordinanza per conoscenza e controllo a:
 - Prefetto di Vicenza (Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza),
 - Questura di Vicenza,
 - Stazione Carabinieri di Schio,
 - Comando di Polizia Locale – Consorzio Alto Vicentino di Schio;

San Vito di Leguzzano, 01/04/2020

Il SINDACO
f.to Umberto Poscoliero
documento firmato digitalmente
(artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

